



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**  
**“STEFANO PELLEGRINO”**  
**Scuola ad indirizzo musicale**

91025 - C.da Madonna Alto Oliva s.n. - M A R S A L A – (TP)  
C.F: 82006310815 - Cod. Mecc: TPIC82000E - Tel. 0923/756011  
e-mail: [tpic82000e@istruzione.it](mailto:tpic82000e@istruzione.it) - sito web: [www.icpellegrinomarsala.edu.it](http://www.icpellegrinomarsala.edu.it)  
e-mail di posta elettronica certificata: [tpic82000e@pec.istruzione.it](mailto:tpic82000e@pec.istruzione.it)

Circ. n. 37

Marsala, lì 09/10/2024

Ai docenti  
dell'Istituto Comprensivo “S. Pellegrino”  
Ai collaboratori scolastici  
Al. D.S.G.A.  
Al sito web

**Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola.**

Negli ultimi anni l'Italia ha dovuto uniformarsi alla normativa europea relativa all'igiene sui prodotti alimentari. Tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un altro fattore determinante: l'aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi comporta rischi in riferimento alle seguenti problematiche:

- il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia l'introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari. Per questa ragione nelle scuole italiane è severamente proibita l'introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti si dispone:

- il divieto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze;
- non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali.
- È vietato portare dolci farciti con creme o panna e bibite gassate. È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*(Prof.ssa Nicolina DRAGO)*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993